

Destinazione delle "zone bianche"

Sentenza 3320/2004 del Consiglio di Stato

La **Sezione IV del Consiglio di Stato** ha ribadito che le zone non più sottoposte a vincolo devono comunque essere destinate a specifico utilizzo: il Comune deve ricorrere allo strumento della **variante urbanistica** (come già prescritto dalla Sentenza 17 luglio 2002 n.3999 del Consiglio di Stato) e decidere in che modo verranno usati i terreni, nel rispetto delle previsioni generali del Piano Regolatore e della natura delle aree interessate. Il Consiglio si è pronunciato in merito a un terreno situato nel Comune di Lainate (MI) che, scaduto il vincolo quinquennale, a dispetto dell'originaria collocazione in zona di interesse pubblico con destinazione a centro sportivo, era stato compreso in un Piano di Zona (Legge 167/62).

Una prima sentenza del **TAR della Lombardia**, a cui i proprietari del terreno si erano rivolti ritenendo che la Giunta regionale avesse violato la Legge per l'edilizia economica e popolare, aveva stabilito che il cambio di destinazione non era accettabile, perché il vincolo non poteva considerarsi decaduto e quindi le aree mantenevano la loro originaria destinazione non residenziale. Il Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare (**C.I.M.E.P.**), responsabile per l'applicazione della legge 167/1962 e della predisposizione dei piani di zona consortili nella provincia di Milano, era a sua volta ricorso in appello, sostenendo che proprio in virtù delle indicazioni della 167 il Comune poteva esercitare i suoi ampi poteri discrezionali e derogare rispetto alle precedenti previsioni di piano.

Secondo il Consorzio il Comune e il C.I.M.E.P. stesso non erano tenuti a motivare in modo particolare la scelta di inserire nel Piano di Zona il terreno oggetto della controversia, anche perché chiarimenti sulla deroga operata erano stati inseriti nelle controdeduzioni alle osservazioni sul piano. La **Sentenza 21 maggio 2004 n. 3320** ha in parte contraddetto le conclusioni del TAR della Lombardia, affermando che il vincolo quinquennale in realtà era scaduto, ma anche che questo non poteva in alcun modo consentire un uso indiscriminato da parte del Comune delle zone cosiddette *bianche*.

Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 maggio 2004 n. 3320

<http://www.architettiroma.it/archivio.aspx?id=5934>

<http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/>

Comitato Cittadino Isola Pulita